Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 10 maggio 1937-XV, alle ore 16 . . . . . Pag. 1638

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 539.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali in Libia . . . . Pag. 1638

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 540.
Disciplina dei concorsi a premi . . . . Pag. 1639

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 541.
Determinazione delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali possono prestare servizio gli agenti delle Ferrovie dello Stato collocati fuori ruolo . . . . Pag. 1640

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 542.
Dichiarazione formale dei fini di n. 27 Confraternite della provincia di Cosenza . . . . Pag. 1641

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 543.
Dichiarazione formale dei fini di n. 19 Confraternite della provincia di Macerata . . . . Pag. 1641

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 544.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Godo di Russi (Ravenna) . . . . . Pag. 1642

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 545.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco d'Assisi, con sede in Soccavo (Napoli) . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1937-XV.
Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta di L. 0,50 per cento ai « Saponafis », prodotto antiparassitario direttamente utilizzabile in agricoltura senza ulteriore manipolazione. Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Giuseppe Grossi di Alessandro . . . . Pag. 1642

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Francesca-Virginia Pron di Antonio . . . . . Pag. 1642

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero per la stampa e la propaganda:

R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 418, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri. Pag. 1643

R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, concernente la costituzione dell'« Ente italiano per gli scambi teatrali ». Pag. 1643

R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 461, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a commissario straordinario del R.A.C.I. con speciali poteri . . . . . . Pag. 1643

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero . . . . . Pag. 1643

R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie . Pag. 1643

R. decreto legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia . . . . Pag. 1643

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n 465, riguardante l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina. Pag. 1643

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione . . . . Pag. 1643

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio irriguo « Canale del Molino » in provincia di Cuneo . . . . Pag. 1643

Soppressione dei Consorzi di bonifica del bacino della Pianura meridionale Pisana, di Coltano e di Tombolo (Pisa). Pag 1643

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimento interessi su rendita consolidato 3,50 % . . . . . . Pag. 1643

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 1644

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1645

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 1 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1937-XV . . Pag. 1647

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo Pag. 1649

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna . . . . Pag. 1649

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e depositi di Servola (Trieste), in liquidazione . . . . Pag. 1649

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana . . . . Pag. 1649

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino). Pag. 1649

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorso al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica di Parma. Pag. 1650

Concorso al posto di insegnante di figura e ornato modellato nel Regio liceo artistico di Palermo . . . . Pag. 1651

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-37

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 10 maggio 1937-XV, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2142, concernente modificazioni alle disposizioni legislative per la denuncia ed il versamento delle tasse erariali applicate ai trasporti effettuati sulle linee concesse alla industria privata (1517). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2168, concernente agevolazioni in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli (1531). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

3. Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1538). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

4. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1539). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

5. Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1931-32; 1932-33 e 1933-34 (1540). - *Approvato dalla Camera dei deputati).*

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 (1543). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

7. Conversione in legge del R. decreto legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2256, concernente il trattamento economico del personale addetto alle Scuole all'estero, dipendente dal Ministero degli affari esteri (1544). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2302, contenente norme per l'applicazione e la riscossione dei contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo (1548). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2337, contenente norme per il pagamento ed il rimborso dei buoni di albergo (1555). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, riguardante il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione (1556) - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per ultimare le costruzioni già iniziate agli effetti dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati (1558). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare (1573). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

13. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1641). - *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

(1418)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 539.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni *metro-*

politane mobilitate e dislocate in Libia, nonchè per i pari grado dei reparti mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali in Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1937-XV, n. 540.
Disciplina dei concorsi a premi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Vista la legge 8 gennaio 1929, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la disciplina del commercio di vendita al pubblico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di disciplinare con nuove norme i concorsi e le operazioni a premi indetti da ditte commerciali ed industriali per accreditare determinati prodotti od eccitarne la diffusione e lo smercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi qualsiasi altra finalità, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono previamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto.

Art. 2.

I concorsi e le operazioni a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere in tutto o in parte dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura dell'8 % sul valore venale della massa dei premi.

Art. 3.

Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione, la tassa proporzionale di cui all'art. 2 è stabilita in via definitiva sul valore medesimo.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione, semprechè questa abbia una durata non superiore ad un anno.

Qualora l'operazione abbia una durata maggiore, è dovuta in via provvisoria la tassa effettivamente accertata nell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno, e così per gli anni successivi.

Art. 4.

I concorsi e le altre operazioni a premi in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dall'abilità dei concorrenti, nonchè quelli in cui il premio di modesto valore, uguale o pressochè uguale, sia assicurato a tutti coloro che partecipano a tali concorsi ed operazioni, sono soggetti alla tassa di lotteria giusta la tabella seguente:

1. — Concorsi pronostici indetti nell'anno solare:
a) da giornali, riviste e pubblicazioni in genere per fini educativi, morali, culturali, qualunque sia il numero dei concorsi . . . . L. 100
b) da società, ditte e persone per fini educativi, morali, culturali, qualunque sia il numero dei concorsi . . . . » 150
2. — Concorsi pronostici indetti da enti, società, ditte e persone per fini commerciali, per ciascun concorso . . . . » 400
3. — Altre forme di concorsi ed operazioni a premio indetti da società, ditte e persone per fini commerciali in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dall'abilità e capacità degli aspiranti, per ogni concorso od operazione . . . » 400
4. — Concorsi ed operazioni con assegnazione di premio di modesto valore, uguale o pressochè uguale, a favore di tutti coloro che vi partecipano:
a) se l'operazione è limitata ad una sola Provincia, per ogni anno . . . . » 400
b) se l'operazione è estesa a più Provincie od a tutto il territorio del Regno, per ogni anno . . » 1200

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa di lotteria i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito dai biglietti delle lotterie nazionali, gestite dall'Amministrazione finanziaria o da giuocate del Regio lotto.

Sono pure esenti le operazioni promosse da Enti pubblici, da Istituti di beneficenza od Associazioni che si propongono scopi culturali o assistenziali e l'assegnazione mediante sorteggio fra i depositanti di premi per parte delle Casse di risparmio ed Istituti di credito nel fine di incoraggiare e diffondere lo spirito della previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute in questo articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 6.

Per i concorsi e le operazioni a premio di cui all'art. 2 del presente decreto, la domanda di autorizzazione, corredata del piano dettagliato del concorso o dell'operazione, deve essere presentata al Ministero delle finanze.

La decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, è presa dal Ministero delle finanze previo concerto col Ministero delle corporazioni al quale spetta di pronunziarsi esclusivamente circa l'opportunità della concessione nei riguardi degli interessi della produzione e del commercio nazionale.

La stessa procedura deve essere seguita per i concorsi e le operazioni previste dall'art. 4 del presente decreto quando essi abbiano fini commerciali e non siano limitati ad una sola Provincia.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministero delle finanze provvede anche alla liquidazione della tassa dovuta.

L'autorizzazione è concessa anno per anno. Essa non ha effetto qualora la tassa non sia stata pagata.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa, è ammessa opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per le finanze.

Per i concorsi e le operazioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e che non abbiano fini commerciali, la domanda per ottenere l'autorizzazione corredata del piano dell'operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione e alla liquidazione della tassa dovuta.

Quando trattisi di concorsi ed operazioni a premio, compresi fra quelli previsti dall'art. 4 del presente decreto, aventi scopi commerciali e che siano limitati ad una sola Provincia, l'intendente di finanza decide circa la concessione dell'autorizzazione o il rigetto della domanda previo concerto con il Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio, al quale spetta di pronunciarsi esclusivamente circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

Contro il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che decide di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 7.

È vietato a chiunque di assumere o effettuare qualsiasi forma di pubblicità a favore di enti, società, ditte o persone per i concorsi e le operazioni contemplati nel presente decreto prima della autorizzazione da parte del Ministro per le finanze o dell'intendente di finanza.

Art. 8.

Sono del pari soggetti alla autorizzazione ed al pagamento della tassa secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, i concorsi e le operazioni a premio, il cui svolgimento è in corso all'atto della pubblicazione di questo decreto.

A tale fine gli enti, ditte o persone interessate debbono presentare domanda rispettivamente al Ministro per le finanze o all'intendente di finanza per la concessione della autorizzazione e per la liquidazione della tassa, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di questo decreto.

Art. 9.

Chiunque promuove o organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dagli articoli 2, 3 e 8 senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, è soggetto alla pena pecuniaria da due a cinque volte la tassa dovuta, col minimo di L. 1000.

Nel caso di concorsi o di operazioni preveduti nell'art. 4, la pena pecuniaria è da una a due volte la tassa dovuta.

Per i casi previsti dall'art. 5, la pena pecuniaria è da L. 50 a L. 500.

La stessa pena da L. 50 a L. 500 si applica in caso di violazione delle norme dell'art. 7.

Art. 10.

Ai fini del presente decreto sono considerati concorsi a premi anche i concorsi pronostici e le operazioni a premio di ogni specie, anche quando il premio può rappresentare un semplice sconto sul prezzo dei prodotti posti in vendita. Sono pure sottoposti alla disciplina degli articoli 4, n. 4, e 6 del presente decreto, le vendite di merci le quali siano accompagnate dall'offerta di oggetti in premio o in regalo al compratore.

Art. 11.

Con decreto Reale saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Art. 12.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 541.

Determinazione delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali possono prestare servizio gli agenti delle Ferrovie dello Stato collocati fuori ruolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497;
Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso le seguenti Amministrazioni ed Enti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Regia avvocatura dello Stato;
Istituto centrale di statistica;
Opera nazionale orfani di guerra;
Ministero delle finanze;
Provveditorato generale dello Stato;
Ministero delle corporazioni;
Ministero degli affari esteri;
Ministero per la stampa e la propaganda;
Azienda petroli Albania;
Monopolio metalli;
Monopolio carboni;
Direzione generale poste e telegrafi;
Direzione generale marina mercantile;
Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili;
Gestione speciale viveri « la Provvida »;
Istituto nazionale trasporti;
Compagnia italiana turismo;
Partito nazionale fascista;

Opera nazionale dopolavoro;
Unione nazionale tiro a segno;
Cassa nazionale malattie addetti al commercio;
Unione sindacati fascisti per l'industria della provincia di Perugia;
nel numero e per le qualifiche risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 16. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1
(Annesso all'art. 1 del Regio decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541)

Gradi ferroviari	Agenti distaccati	Qualifiche
1°	1	Capo servizio principale
1°	2	Capo servizio
2°	6	Ispettore capo superiore
3°	3	Ispettore capo
4°	23	Ispettore principale
5°	20	Ispettore di 1ª classe
6°	30	Segretario capo
7°	46	Segretario principale
Totale...	131	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 542.

Dichiarazione formale dei fini di n. 27 Confraternite della provincia di Cosenza.

N. 542. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Cosenza:

1. Confraternita del SS.mo Rosario, in Acri;
2. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Acri;
3. Confraternita della SS.ma Annunziata, in Bonifati;
4. Confraternita del SS.mo Rosario e Nome di Gesù, in Cassano al Ionio;
5. Confraternita del SS.mo Crocefisso, in Cerchiara di Calabria;
6. Confraternita del Carmine, in Cerisano;
7. Confraternita del SS.mo Rosario, in Cerisano;
8. Confraternita dell'Annunziata, in Celico;
9. Confraternita del Purgatorio e del SS.mo Sacramento, in Celico;
10. Arciconfraternita di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in Celico;
11. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Corigliano Calabro;
12. Confraternita del SS.mo Rosario, in Corigliano Calabro;
13. Arciconfraternita del SS.mo Nome di Maria Assunta in Cielo, in Cosenza;
14. Arciconfraternita della Consolazione, in Cosenza;
15. Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Cosenza;
16. Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Donnici, di Cosenza;
17. Confraternita Orazione e Morte, in Cosenza;
18. Arciconfraternita di Maria SS.ma del Perpetuo Soccorso, in Cosenza;
19. Confraternita dell'Immacolata, in Dipignano;
20. Arciconfraternita di Maria SS.ma Immacolata, in Lago;
21. Arciconfraternita della SS.ma Annunziata, in Lago;
22. Confraternita Monte dei Morti, in Laino Bruzio;
23. Confraternita del SS.mo Rosario, in Orsomarso;
24. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Orsomarso;
25. Confraternita di Maria SS.ma di Costantinopoli, in Rende;
26. Confraternita di S. Giovanni Battista, in Rende;
27. Confraternita detta Congregazione del SS.mo Rosario, in Sant'Agata di Esaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 543.

Dichiarazione formale dei fini di n. 19 Confraternite della provincia di Macerata.

N. 543. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Macerata:

1. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Macchie di Castel S. Angelo;
2. Confraternita di Maria SS.ma del Rosario, in Vallinfante di Castel S. Angelo;
3. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Vallinfante di Castel S. Angelo;
4. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Nocria di Castel S. Angelo;
5. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Castel Sant'Angelo;
6. Confraternita del Suffragio, in Gualdo di Castel Sant'Angelo;
7. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Gualdo di Castel S. Angelo;
8. Confraternita della Misericordia, in Castel S. Angelo;
9. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Rapegna di Castel S. Angelo;
10. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Riofreddo di Visso;
11. Confraternita del SS.mo Sacramento e S. Antonio, in Fematre di Visso;
12. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Mevale di Visso;
13. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Croce di Visso;
14. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Villa S. Antonio di Visso;

15. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Cupi di Visso;
16. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Visso;
17. Confraternita di S. Croce, in Visso;
18. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Aschio di Visso;
19. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Pieve di Ussita.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 544.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Godo di Russi (Ravenna).

N. 544. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Godo di Russi (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 545.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Francesco d'Assisi, con sede in Soccavo (Napoli).

N. 545. R. decreto 22 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Francesco d'Assisi, con sede in Soccavo (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1937-XV.
Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta di L. 0,50 per cento al « Saponafis », prodotto antiparassitario direttamente utilizzabile in agricoltura senza ulteriore manipolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Ritenuto che il prodoto « Saponafis » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento, stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa, a decorrere dal 1° aprile 1937-XV, agli scambi del prodotto « Saponafis ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1937 - Anno XV
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 66. — GUALTIERI.

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Giuseppe Grossi di Alessandro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giuseppe Grossi, nato a Vergiate (Varese) il 30 maggio 1890 da Alessandro e da Caterina Sagherri, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta a sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giuseppe Grossi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 30 marzo 1937, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Giuseppe Grossi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Francesca-Virginia Pron di Antonio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Francesca-Virginia Pron, nata a Bagnolo Piemonte il 9 febbraio 1897 da Antonio e da Francesca Geninatti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Francesca-Virginia Pron il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 30 marzo 1937 del Consiglio di Stato (sez. 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Francesca-Virginia Pron il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1330)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 aprile 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1937-XV e contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri.

(1405)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 aprile 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1937-XV e concernente la costituzione dell'« Ente italiano per gli scambi teatrali ».

(1406)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 27 aprile 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464, concernente la nomina del gr. uff. ing. Alberto Bonacossa a commissario straordinario del R.A.C.I. con speciali poteri.

(1407)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 27 aprile 1937-XV, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 450, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per provvedere a rimboschimenti da eseguire per la celebrazione dell'Impero.

(1408)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 27 aprile 1937-XV, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 292, che modifica le disposizioni relative al termine di attuazione delle norme riguardanti l'assetto definitivo delle vie armentizie.

(1409)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 aprile 1937-XV, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 466, concernente la concessione di contributi per incoraggiare la coltivazione del cotone in provincia di Foggia.

(1410)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 28 aprile 1937-XV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 465, riguardante l'approvazione dell'atto 4 febbraio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione di concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina.

(1411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 aprile 1937-XV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2200 disposta dall'Asilo materno di Pistoia.

(1359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo « Canale del Molino » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 22 febbraio 1937, n. 5050/948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo c. a., al registro n. 5, foglio n. 293, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come consorzio di miglioramento fondiario, il Consorzio irriguo « Canale del Molino », con sede nel comune di Cavallerleone, in provincia di Cuneo.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 332.66.50, fu deliberata nell'assemblea dei proprietari interessati, tenuta in Cavallerleone il 27 settembre 1936.

(1360)

Soppressione dei Consorzi di bonifica del bacino della Pianura meridionale Pisana, di Coltano e di Tombolo (Pisa)

Con R. decreto 22 febbraio 1937, registrato dalla Corte dei conti il 2 aprile 1937, al registro 7, foglio 11, sono stati soppressi i Consorzi di bonifica del bacino della Pianura meridionale Pisana, di Coltano e di Tombolo e le funzioni da essi esercitate sono state trasferite al Consorzio generale Ufficio fiumi e fossi di Pisa.

(1416)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimento interessi su rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del consolidato 3,50 %, n. 237948, e n. 237949 di annue L. 1120 e L. 2674, intestati a Favaloro Concettina fu Gaetano, minore emancipata sotto la curatela del marito Palizzolo Gandolfo, domiciliato in Palermo; il 1º vincolato a termini e per gli effetti della legge 31 luglio 1871, n. 393, pel matrimonio contratto dalla titolare con Palizzolo Gandolfo fu Giuseppe, capitano nel 22º reggimento artiglieria, nonchè come parte di dote costituitasi dalla titolare con l'atto 29 dicembre 1892, rogato Cammarata; il 2º vincolato soltanto come parte di dote costituitasi dalla stessa titolare con l'atto predetto.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano stata notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 % (1934)	205599	Seminario Vescovile di Muro Lucano (Potenza) . . . . L.	38, 50
Id.	335956	Gurreri Francesca-Eleonora di Vincenzo, moglie di Sillitti Ignazio dom. a New York. Dotale . . . . »	668, 50
Id.	369850	Martinazzi Brunetto fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Operti Teresita ved. Martinazzi dom. a Torino . . . . »	686 —
Id.	369849	Martinazzi Italo fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra. . . . . . . »	686 —
Id.	369851	Martinazzi Margherita fu Luigi, ecc. ecc. Come sopra. . . . . . »	686 —
Cons. 5 %	338091 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Travaglio Rosa di Domenico ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. in Serravalle Langhe (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco, ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante).	50 —
Id.	338092 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Gallo Teresa fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Travaglio Rosa ved. di Gallo Giovanni, moglie in seconde nozze di Montanaro Carlo dom. a Serravalle Langhe (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Barirero Teresa fu Francesco ved. di Gallo Giuseppe (Vita durante).	205 —
Red. 3,50 % (1934)	155463	Ferretti Caterina fu Nicola moglie di Pardini Serafino, dom. a Ponsacco (Pisa). Vincolata per dote della titolare. . . . . »	1365 —
Id.	429277 429280 410472	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Rigoni Anna fu Teodoro, ved. Mantovani dom. a Milano . . . . . »	290, 50 94, 50 707 —
Id.	429278 429281 410473	Mantovani Angela fu Pietro ecc. ecc. Come sopra . . . . »	290, 50 94, 50 707 —
Id.	429279 429282 410474	Mantovani Emilia fu Pietro ecc. ecc. Come sopra . . . . »	290, 50 94, 50 707 —
Id.	148271	Aquilecchia Angiolina fu Giovanni nubile dom. a Napoli . . . . . . »	1050 —
Rendita 5 % (1935)	22486	Vaccaro Rosina fu Giuseppe, moglie di Martinez Vincenzo fu Leonardo dom. a Catania. Dotale della titolare. . . . . »	240 —
Cons. 3,50 % (1902)	11598	Parrocchia di S. Fabiano in Valle di Ginestreto (Pesaro). . . . . . »	3, 50
Red. 3,50 % (1934)	420059	Fiore Maria fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Chiapperini Nunzia ved. Fiore dom. a Santo Spirito, frazione del comune di Bari. »	360, 50
Cons. 3,50 % (1906)	740077	Congrega Immacolata Concezione di Altamura (Bari) . . . . . . »	3, 50
Cons. 5 %	282226 Solo per il certificato di proprietà	Per la proprietà: Benfenati Giulietta ed Alfonsina di Enrico, minori sotto la p. p. del padre dom. a Bologna. . . . . » Per l'usufrutto: Pizzighini Luigi fu Giuseppe dom. in Bologna.	105 —
Red. 3,50 % (1934)	27315	Botti Matilde fu Vincenzo, nubile, dom. a Pontenure (Piacenza) . . »	147 —
Id.	22274	Botti Riccardo fu Vincenzo dom. a Pontenure (Piacenza). . . . . »	367, 50
Id.	77277	Parnisari Carlo fu Carlo, dom. a Cagliari. Ipotecata. . . . . . . »	287 —
5 % (Littorio)	42664	Di Marco Lorenza di Pietro minore sotto la p. p. del padre, dom. a Trapani. »	130 —
Cons. 5 %	33620	Cernò Giuseppe di Carmelo dom. in San Cesario (Lecce). . . . . . »	20 —
Cons. 3.50 % (1906)	197391 403813	Beneficio Parrocchiale di Campovico (Sondrio) . . . . »	42 — 3, 50
Cons. 3 %	28393	Idem. Come sopra. . . . . »	3 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 gennaio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(420)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 31

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	223888	742 —	Belli Bruno e *Giana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Scaligero* in Belli dom. a Vicenza	Belli Bruno e *Giordana* di Enrico, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Vicenza. Con usufr. vit. a Peloso Teresa *fu Bortolo detto Scaligero* in Belli, dom. a Vicenza.
Id.	170239	21 —	Scribano *Giuseppe* fu Salvatore, minore, sotto la p. p. della madre Sgarlata Rosa-Paola di Carmelo dom. a Ragusa.	Scribano *Giuseppa*, ecc., come contro.
Cert. Credito all'ordine 5 %	2647 2648	805 — 5 —	Martinelli Mario di Telesforo.	Martinelli Mario di Telesforo, *minore, sotto la p. p. del padre.*
Con. 3,50 % (1906)	223004 280560	210 — 70 —	*Rizzo* Gaetano fu Francesco dom. in Salerno.	*Rizzi* Gaetano fu Francesco, dom. in Salerno.
Red. 3,50 %	14743	70 —	*Sansone* Giuseppina fu Giacomo, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).	*Sanzone* Giuseppina fu *Luigi*, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).
Id.	69225	35 —	*Sansone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).	*Sanzone* Giuseppina fu Luigi, nubile, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta).
Cons. 3,50 % (1906)	337499	140 —	Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma.	Baldi di Serralunga Gabriella moglie di *Vagina d'Emarese Giovanni*, dom. in Roma.
Id.	686394	126 —	Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo vedova di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma; vincolata d'usufrutto.	Come sopra; vincolata d'usufrutto.
Id.	755937 755938	1050 — 952 —	Baldi di Serralunga Gabriella fu Filippo ved. di *d'Emarese Giovanni* dom. in Roma.	Come sopra.
Cert. di credito all'ordine 5 %	302	505 —	Ceccuti *Giulio* fu Pasquale dom. in Firenze.	Ceccuti *Giulia* fu Pasquale, dom. in Firenze.
Cons. 3,50 % (1906)	166267	714 —	Pirovano *Camilla* fu Carlo, minore, moglie di *Penati Carlo* di Giuseppe dom. a Monza (Milano), dotale.	Pirovano *Maria-Cleofe-Camilla* fu Carlo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito Pennati Gaetano-Filippo-Carlo* di Giuseppe, dom. a Monza (Milano).
Prest. naz. 5 %	24864	130 —	*Mussolin* Annita di Silvio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Lozzo Atestino (Padova), con annotazione.	*Mossolin* Annita, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	632927	388,50	*Bozzalla Corio* Teresa fu Giovanni moglie di Bozzalla Luigi dom. a Torino.	*Corio* Teresa fu Giovanni, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	495419	133 —	Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani.	Pagani Maria-Luisa e Giorgio-Luigi fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani. Con usufr. vit. a favore di *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani.
Id.	495420	199,50	Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi* ved. Pagani.	Pagani Maria-Luisa fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni*, ved. Pagani.
Id.	495421	199,50	Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Linati* Maria *di Luigi*, ved. Pagani.	Pagani Giorgio-Luigi fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre *Ronchi Linati* Maria *fu Giovanni* ved. Pagani.
Id.	438580	91 —	Pessina Luigi e *Carla* fu Carlo, minori, sotto la p. p. della madre Goio Salvina fu Alessandro. Con vincolo d'usufrutto a favore di Goio Salvina fu Alessandro ved. di Pessina Carlo.	Pessina Luigi e *Piera-Carla*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	153602	192, 50	Oggioni *Leopoldo* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Iorion *Adele-Ida* di Enrico, dom. in Milano.	Oggioni *Leopolda* fu Guido, minore, sotto la p. p. della madre Iorion *Ida* di Enrico, dom. in Milano.
Rendita 5 % (1935)	115449	255 —	Nolli Maria fu Attilio, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115450	525 —	Nolli Ines fu Attilio, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115451	525 —	Nolli Edvige fu Benedetto, dom. a Cagliari.	Come contro.
Id.	115452	525 —	Nolli Esterina fu Annibale, dom. a Cremona.	Come contro.
Id.	115500	660 —	Nolli Francesco fu Attilio, dom. in Almeneda (Cremona).	Come contro.
Id.	115501	660 —	Nolli Torquato fu Benedetto, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115502	660 —	Nolli Mario fu Benedetto, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115503	660 —	Nolli Francesco fu Benedetto, dom. in Vescovato (Cremona).	Come contro.
Id.	115504	525 —	Nolli Francesca fu Annibale, dom. in Cremona.	Come contro.
Id.	115505	525 —	Piva Francesco fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona).	Come contro.
Id.	115506	1055 —	Piva Renzo fu Antonio, dom. in Palvareto (Cremona). Tutte con usufrutto vit. a Campiani *Norina* fu Raimondo, dom. in Cremona.	Come contro. Tutte con usufr. vit. a Campiani *Onorina* fu Raimondo, dom. in Cremona.
Cons. 3,50 % (1906)	811438	1001 —	Gallo Margherita fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Palermo.	Gallo Margherita fu Giuseppe, *vedova di Merlo Giovanni*, dom. a Palermo.
Id.	267371	2100 —	Levi *De Veali* Matilde-Rosa fu Elia Bonajut ved. *De Benedetti* ing. Abramo, dom. in Torino.	Levi *Deveali* Matilde fu Elia ved. *Debenedetti* ing. Abramo, dom. in Torino.
Red. 3,50 %	328297	350 —	Togliatti *Marianna* fu *Battista*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino).	Togliatti *Maria-Anna-Angela* fu *Giovanni*, nubile, dom. a Barone Canavese (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	821605	350 —	*Castallano* Clementina fu Vito, dom. a New York (U. S. A.).	*Castellano* Clementina fu Vito, dom. a New York (S. U. A.).
Red. 3,50 %	192473	157, 50	Castelli Carmela fu *Pasquale*, minore, sotto la p. p. della madre Pivani Grazia di Vincenzo, dom. a S. Vincenzo al Volturno (Campobasso).	Castelli Carmela fu *Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	584470 703959	35 — 35 —	*De Rita* Carlantonio di Giuseppe, dom. in Avellino. Annotata d'ipoteca cauzionale.	*Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro.
Id.	713148	105 —	*De Rita* Carlantonio fu Giuseppe, dom. in Resina (Napoli). Annotata d'ipoteca cauzionale.	*Di Rito* Carlantonio, ecc., come contro.
Con. 5 %	150430	465 —	Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Berta*, moglie di Lucente Vincenzo ed Emma, moglie di Casini Gino di Alessandro, domiciliate in Livorno, pro indiviso, con usufr. vit. a favore di Andreuccetti Zemira fu Vincenzo, moglie di Bertocchini Alessandro, dom. a Livorno.	Bertocchini Cesira, moglie di Morelli Ezio, *Alberta*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	25833	1000 —	*Ramasco* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara).	*Ramasco-Vittor* Tommaso-Giorgio fu Antonio, dom. in Andorno (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	224704	420 —	Pozzi *Ines* di Giuseppe, moglie di Fortunato Rossi, dom. in Milano. Vincolata per dote col patto di riversibilità.	Pozzi *Iesse-Maria-Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	603360	70 —	Faranda *Teresa* e *Vittoria* fu Giuseppe, minori, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. a Falcone (Messina).	Faranda *Maria-Teresa* e *Maria-Vittoria*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	628123	63 —	Faranda *Vittoria* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela dell'avo paterno Faranda Ignazio, dom. ad Olivarella (Messina).	Faranda *Maria-Vittoria*, ecc., come contro.
Id.	143035 150091 185178	175 — 77 — 175 —	*Retenna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino).	*Retenna* Pietro fu Martino, dom. in Susa (Torino).
Red. 3,50 %	63599	203 —	*Masoli Giannina* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masoli*, dom. a Monza (Milano).	*Masolo Giannina-Enrichetta* fu Arturo, minore, sotto la p. p. della madre Corti Agnese fu Luigi vedova *Masolo*, dom. a Monza (Milano).
Id.	181033	35 —	*Vivanni* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiaccherini* Santa fu Francesco ved. Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona).	*Vivani* Girolama fu Antonio, minore, sotto la p. p. della madre *Chiacchierini* Santa fu Francesco vedova Vivani Antonio, dom. a Loreto (Ancona).
Id. Id. Id. Cons. 3,50 %	139864 162958 164019 469771	619,50 350 — 1123,50 14 —	Dondi *Dall'Orologio Matilde* fu Michele, moglie di Di Thiene Annibale, dom. a Vicenza. Con vincolo dotale.	Dondi *Orologio Maria-Matilde*, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	141548	595 —	Giacoma *Armando* di Giuseppe, dom. a Cintano Canavese (Torino).	Giacoma *Antonio-Armando* di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Cintano Canavese (Torino).
Id.	77253	350 —	Crociati Bruno, Renzo e *Nello* fu Michele, minori, sotto la p. p. della madre Carlin Maria fu Celeste ved. di Crociati Michele, dom. a Longarone (Belluno).	Crociati Bruno, Renzo ed *Ezio-Nello* fu Michele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	020250	700 —	*Paniè* Felice fu Domenico, dom. a Roma, con usufrutto vit. a De Santis Gemma di Giuseppe, nubile, dom. in Roma.	*Panier* Felice fu Domenico, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	504767	910 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni e questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1187)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 1 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di gennaio 1937-XV.

N. B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco, sono riportati nel fascicolo n. 1-2 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » del mese di gennaio 1937-XV.

1. Dichiarazione del 15 giugno 1934:

Trasferimento dei seguenti marchi di fabbrica dalla: Soc. An. Latteria di Locate Triulzi, a Milano, alla: S.A.L.C. (Soc. An. Latte Condensato Lombardo) Latteria di Locate Triulzi-Gianelli Majno, a Milano.

Marchio di fabbrica n. 11361 per contraddistinguere: latte condensato.

Marchio di fabbrica n. 1473 per contraddistinguere: latte condensato.

Marchio di fabbrica n. 12167 per contraddistinguere: latte condensato.

Marchio di fabbrica n. 12168 per contraddistinguere: latte condensato.

Marchio di fabbrica n. 15213 per contraddistinguere: latte condensato.

Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato notarile del 3 maggio 1934.

2. Dichiarazione del 24 luglio 1936:

Trasferimento dei seguenti marchi di fabbrica dalla: Joseph Nathan e Co. Ltd., a Londra alla Soc. An. Italiana Nathan-Bompiani, a Verona.

Marchio di fabbrica n. 8916 per contraddistinguere: sostanze usate come alimenti o come loro ingredienti.

Marchio di fabbrica n. 30464 per contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici.

Marchio di fabbrica n. 37208 per contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici, generi alimentari principalmente di malto e latte.

Marchio di fabbrica n. 41939 per contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici.

Marchio di fabbrica n. 41940 per contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici.

Marchio di fabbrica n. 50336 per contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici, sostanze usate come alimenti o ingredienti negli alimenti.

Marchio di fabbrica n. 50593 per contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici.

(Atto di cessione del 6 marzo 1936, registrato il 22 luglio 1936 all'Ufficio demaniale di Roma, n. 3256, vol. 500, atti privati).

3. Dichiarazioni del 29 agosto 1936:

Trasferimento dei seguenti marchi di fabbrica dalla Ditta Felice Bisleri e C. alla Soc. An. Felice Bisleri e C., a Milano, per trasformazione di società, come da verbale assembleare del 16 marzo 1935, registrato a Milano il 23 marzo 1935, n. 666, vol. 69, atti privati:

Marchio n. 8695 per contraddistinguere: preparati farmaceutici.
Marchio n. 8754 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 8755 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 12417 per contraddistinguere: acqua purgativa.
Marchio n. 13917 per contraddistinguere: liquore medicinale.
Marchio n. 20135 per contraddistinguere: tonico ricostituente.
Marchio n. 35359 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 35360 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 37118 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 42286 per contraddistinguere: liquore.
Marchio n. 42287 per contraddistinguere: preparato farmaceutico.
Marchio n. 44377 per contraddistinguere: preparato farmaceutico.
Marchio n. 44378 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 46239 per contraddistinguere: medicinale.
Marchio n. 46240 per contraddistinguere: medicinale.

4. Dichiarazione del 14 novembre 1936:

Trasferimento dei seguenti marchi di fabbrica dalla: Soc. Unione Stearinerie Lanza, a Roma, alla Soc. An. Mira-Lanza, Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova:

Marchio n. 9496 per contraddistinguere: saponi.
Marchio n. 10200 per contraddistinguere: saponi.
Marchio n. 12255 per contraddistinguere: prodotto di profumeria.
Marchio n. 23427 per contraddistinguere: liscivia in polvere.
Marchio n. 24766 per contraddistinguere: saponi dentifrici, articoli di profumeria.
Marchio n. 24767 per contraddistinguere: articoli di profumeria.
Marchio n. 24768 per contraddistinguere articoli di profumeria e toletta.
Marchio n. 24769 per contraddistinguere: articoli di profumeria.
Marchio n. 24893 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24895 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24897 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24898 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24899 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24900 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24901 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24906 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24907 per contraddistinguere: sapone.
Marchio n. 24915 per contraddistinguere: sapone.

Per apporto, come da dichiarazione del 27 ottobre 1936, registrata il 30 ottobre 1936 all'Ufficio Demaniale di Genova, n. 8258, vol. 687, atti privati.

5. Dichiarazione del 3 dicembre 1936:

Marchio di fabbrica n 9113 per contraddistinguere prodotto igienico medicinale, trasferito: da Castellano Concetta ved. D'Emilio e D'Emilio Alfonso, a Napoli, a D'Emilio Alfonso, a Napoli.

(Per donazione e rinuncia come da atto del 2 febbraio 1908, registrato il 15 febbraio 1908 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 5766, vol. 78, atti pubblici).

6. Dichiarazione del 3 dicembre 1936.

Marchio di fabbrica n. 9113 per contraddistinguere prodotto igienico medicinale, trasferito: da D'Emilio Alfonso, a Napoli, a Maria Clementina Martino, a Napoli.

(Atto di cessione del 3 giugno 1934, registrato l'8 giugno 1934 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 13984, vol. 455, atti pubblici).

7. Dichiarazione del 19 giugno 1936:

Marchio di fabbrica n. 9256 per contraddistinguere: occhielli e ganci per allacciare, trasferito: dalla United Fast Color Eyelet, Company, a Boston Mass. alla United Shoe Machinery Corporation, a Boston Mass.

(Atto di cessione del 24 aprile 1936, registrato il 6 giugno 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 84064, vol. 3646, atti privati).

8. Dichiarazione del 28 agosto 1936:

Marchio di fabbrica n. 15699 per contraddistinguere: surrogato di caffè, trasferito: dalla Ditta A. Rousseau & F. e Soc. An. Setmani & C., la 1ª a Ponte Elsa e la 2ª a Milano, alla Ditta A. Rousseau & F., a Ponte Elsa.

(Atto di cessione dell'8 luglio 1936, registrato il 10 luglio 1936 all'ufficio demaniale di Desio, n. 99, vol. 83, atti pubblici).

9. Dichiarazione del 28 agosto 1936:

Marchio di fabbrica n. 15901 per contraddistinguere: surrogato di caffè, trasferito: dalla Ditta A. Rousseau & F. e Soc. An. Setmani & C., la 1ª a Ponte Elsa e la 2ª a Milano, alla Ditta A. Rousseau & F., a Ponte Elsa.

(Atto di cessione dell'8 luglio 1936, registrato il 10 luglio 1936 all'ufficio demaniale di Desio, n. 99, vol. 83, atti pubblici).

10. Dichiarazione del 24 ottobre 1935:

Marchio di fabbrica n. 29928 per contraddistinguere pellicole cinematografiche, trasferito: dall'Associated First National Pictures Inc., a New York, alla Warner Bros. Pictures Inc., costituita con le leggi del Delaware, a New York.

(Atto di cessione del 15 agosto 1935, registrato il 20 ottobre 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13559, vol. 487, atti privati).

11. Dichiarazione del 10 agosto 1934:

Marchio di fabbrica n. 21528 per contraddistinguere fazzoletti, trasferito: da Mayrhofer Saverio, a Napoli, alla Soc. in acc. semplice S. Mayrhofer-Fazzoletti, a Napoli.

(Atto di cessione del 17 marzo 1934, registrato il 24 marzo 1934 all'ufficio demaniale di S. Anastasia, n. 500, vol. 81, atti pubblici).

12. Dichiarazione del 10 agosto 1934:

Marchio di fabbrica n. 21529 per contraddistinguere: fazzoletti, trasferito: da Mayrhofer Saverio, a Napoli, alla Soc. in acc. semplice S. Mayrhofer-Fazzoletti, a Napoli.

(Atto di cessione del 17 marzo 1934, registrato il 24 marzo 1934 all'ufficio demaniale di S. Anastasia, n. 500, vol. 81, atti pubblici).

13. Dichiarazione del 10 agosto 1934:

Marchio di fabbrica n. 21530 per contraddistinguere: fazzoletti, trasferito: da Mayrhofer Saverio, a Napoli, alla Soc. in acc. semplice S. Mayrhofer-Fazzoletti, a Napoli.

(Atto di cessione del 17 marzo 1934, registrato il 24 marzo 1934 all'ufficio demaniale di S. Anastasia, n. 500, vol. 81, atti pubblici).

14. Dichiarazione del 31 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 26331 per contraddistinguere droghe in polvere, trasferito da Ciappi Innocenzio, a S. Casciano Val di Pesa, a Ciappi Francesco Giuseppe, a S. Casciano Val di Pesa.

(Per successione come da atto notorio del 2 marzo 1936, registrato il 3 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5897, vol. 413, atti civili).

15. Dichiarazione del 20 febbraio 1936:

Marchio di commercio n. 31622 per contraddistinguere caffè, trasferito da Raffaele Cardente, a Genova, alla Società Anonima Raffaele Cardente, a Genova.

(Atto di costituzione di società dell'11 agosto 1927, registrato il 26 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1825, vol. 492, atti pubblici).

16. Dichiarazione del 20 febbraio 1936:

Marchio di commercio n. 31625 per contraddistinguere the, trasferito da Raffaele Cardente, a Genova, alla Società Anonima Raffaele Cardente, a Genova.

(Atto di costituzione di società dell'11 agosto 1927, registrato il 26 agosto 1927 all'ufficio demaniale di Genova, n. 1825, vol. 492, atti pubblici).

17. Dichiarazione del 31 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 31638 per cotraddistinguere spezie in polvere, trasferito da Ciappi Innocenzo, a San Casciano Val di Pesa, a Ciappi Francesco Giuseppe, a San Casciano Val di Pesa.

(Per successione come da atto notorio del 2 marzo 1936, registrato il 3 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5897, vol. 413, atti civili).

18. Dichiarazione del 31 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 39354 per contraddistinguere spezie in polvere, trasferito da Ciappi Innocenzo, a San Casciano Val di Pesa, a Ciappi Francesco Giuseppe, a San Casciano Val di Pesa.

(Per successione come da atto notorio del 2 marzo 1936, registrato il 3 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5897, vol. 413, atti civili).

19. Dichiarazione del 31 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 41422 per contraddistinguere droghe aromatiche in polvere, trasferito dalla Ditta Giuseppe Ciappi, a San Casciano Val di Pesa, a Ciappi Francesco Giuseppe, a San Casciano Val di Pesa.

(Per successione come da atto notorio del 2 marzo 1936, registrato il 3 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5897, vol. 413, atti civili).

20. Dichiarazione del 31 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 42670 per contraddistinguere spezie in polvere, trasferito da Ciappi Innocenzo, a San Casciano Val di Pesa, a Ciappi Francesco Giuseppe, a San Casciano Val di Pesa.

(Per successione come da atto notorio del 2 marzo 1936, registrato il 3 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5897, vol. 413, atti civili).

21. Dichiarazione del 17 ottobre 1936:

Marchio di fabbrica n. 45612 per contraddistinguere prodotti per toletta, trasferito da Piero Steffenini, a Milano, a Teresa Steffenini Battaglia, a Milano.

(Atto di cessione del 13 ottobre 1936, registrato il 14 ottobre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 556, vol. 3629, atti privati).

22. Dichiarazione del 28 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 48744 per contraddistinguere smalti, trasferito dalla Nu-Enamel Corporation, a Chicago Ill., alla Nu-Enamel Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Dover, Delaware.

(Atto di cessione del 30 marzo 1935, registrato il 27 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35546, vol. 494, atti privati).

23. Dichiarazione del 10 novembre 1936:

Marchio di fabbrica n. 48744 per contraddistinguere smalti, trasferito dalla Nu-Enamel Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Dover, alla Nu-Enamel Neosmalto Società Anonima, a Genova.

(Atto di cessione del 30 maggio 1936, registrato il 7 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17570, vol. 505, atti privati).

24. Dichiarazione del 28 marzo 1936:

Marchio di fabbrica n. 51357 per contraddistinguere pitture, trasferito dalla Nu-Enamel Corporation, a Chicago Ill., alla Nu-Enamel Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Dover, Delaware.

(Atto di cessione del 30 marzo 1935, registrato il 27 marzo 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35546, vol. 494, atti privati).

25. Dichiarazione del 10 novembre 1936:

Marchio di fabbrica n. 51357 per contraddistinguere pitture, trasferito dalla Nu-Enamel Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Dover, alla Nu-Enamel Neosmalto, Società Anonima, a Genova.

(Atto di cessione del 30 maggio 1936, registrato il 7 novembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17570, vol. 505, atti privati).

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1381)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo.

L'anno 1937-XV, il giorno 23 del mese di febbraio, in Sassoferrato e presso la Segreteria municipale. Premesso che con decreto 31 gennaio p. p. di S. E. il Capo del Governo è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Rotondo; che con provvedimento di pari data, S. E. il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l esercizio del credito, ha nominato membri del Comitato di sorveglianza i sigg. Mastri Francesco, Vincenti Bernardino e Gabriele Eugenio; che con lo stesso provvedimento è stato investito della carica di commissario liquidatore il dott. Bettitoni Luigi; che a seguito di invito diramato da quest'ultimo si sono oggi riuniti i suddetti membri del Comitato di sorveglianza; si è proceduto alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza ed è risultato eletto ad unanimità il sig. Gabriele dott. Eugenio che accetta.

Del che si è redatto il presente verbale in quattro esemplari dei quali due destinati a S. E. il Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, uno all'ill.mo sig. Direttore della Banca d'Italia in Ancona, e l'altro resta negli atti del Comitato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Eugenio Gabriele — Rag. Vincenti Bernardino — Mastri Francesco.

(1412)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna.

L'anno 1937-XV, il giorno 21 del mese di aprile, in Ciminna, in via Alonzo Spatafora.

In seguito a decreto di S. E. il Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri istituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con il quale è stata disposta la messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « L'Araldo Agricolo » di Ciminna ed al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, istituito con il suddetto R. decreto-legge, sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza i sigg. notaro Antonino Scimeca fu Antonino, Saso Salvatore fu Filippo e Di Bella Antonio di Antonino, i quali oggi si sono riuniti anzitutto per ringraziare il Governatore della Banca d'Italia per la fiducia che ha voluto in loro riporre con tale nomina, prendendo impegno da veri fascisti di assolvere nel miglior modo il loro compito.

Si procede quindi alla nomina del presidente che ad unanimità viene eletto nella persona del cav. notaro Antonino Scimeca, il quale accetta tale carica.

Il presente verbale viene sottoscritto da tutti i presenti dopo di averlo dichiarato conforme alla loro volontà.

Antonino Scimeca — Di Bella Antonio — Salvatore Saso.

(1413)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e depositi di Servoia (Trieste), in liquidazione.

Alle ore 16 del 22 aprile 1937-XV, i sottofirmati, Giordano Tellini, Giacomo De Marchi e Mario Fonda si sono riuniti nei locali della Cassa.

Preso nota del decreto di S. E. il Capo del Governo, del 4 marzo 1937-XV, con il quale viene revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Servola e la stessa viene messa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il disposto di pari data di S. E. il Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, portante nomine di cui all'art. 66 del citato decreto-legge;

Dichiarano insediato il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e depositi in Servola (in liquidazione) ed eleggono a presidente del Comitato stesso, il sig. Giordano Tellini.

Letto e firmato.

Giordano Tellini — Giacomo De Marchi — Mario Fonda.

(1414)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana.

L'anno 1937-XV, il giorno 19 del mese di aprile nei locali della Cassa di prestiti e beneficenza fra i soci dell'Unione operaia palermitana siti in via Milano, n. 27, si sono riuniti i signori avv. Giuseppe Milazzo, rag. Salvatore Ponte di Paolo ed il dott. Maurizio Catti fu Ernesto per procedere alla nomina del presidente il Comitato di sorveglianza come da disposizione del Governatore della Banca d'Italia, del 5 aprile 1937.

Alla unanimità si è quindi proceduto alla nomina del presidente il Comitato suddetto nella persona del sig. rag. Salvatore Ponte di Paolo.

Salvatore Ponte di Paolo — Giuseppe Milazzo — Maurizio Catti.

(1415)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 ottobre 1936 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 novembre 1936-XV, n. 258, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi

amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 26 ottobre 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 novembre 1936-XV, n. 258, con il quale si sono nominati, oltre al commissario straordinario i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria suindicata nelle persone dei signori dott. Domenico De Cillis, ragioniere Giovanni Sardo e rag. Antonio Avallone;

Considerato che si è manifestata la opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. De Cillis nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

L'avv. Roberto Campagna di Felice è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Mirabella Eclano (Avellino) in sostituzione del dott. Domenico De Cillis, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1361)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Regio conservatorio di musica di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di organo e composizione organistica (gruppo A, grado 9°) nel Regio conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualifica, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età, per essere ammessi al concorso, è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d)*.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento: gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa fascista, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato, a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

N. 1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte otto giorni prima fra tre presentati al candidato e comprendenti ciascuno:

a) G. Frescobaldi - Toccata VIII (dal 1° libro);
b) J. S. Bach. Un corale (tra i più importanti);
c) J. S. Bach. Una composizione scelta tra le seguenti:
Fantasia e fuga in sol minore;
Passacaglia;
Preludio e fuga in re maggiore;
Toccata in do maggiore;
Preludio e fuga in mi bemolle maggiore;
d) C. Frank - Un corale;
e) due composizioni importanti, di cui una di M. Reger ed una italiana da M. E. Bossi in poi.

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre la Toccata VIII di Frescobaldi, tre corali e tre composizioni di J. S. Bach, i tre corali di C. Franck, tre composizioni di M. Reger e tre di autore italiano da M. E. Bossi in poi).

Negli otto giorni precedenti l'esame il candidato potrà, nelle ore stabilite dalla Commissione, esercitarsi giornalmente allo strumento sul quale si svolgeranno le prove.

N. 2. Interpretare, previo studio di 4 ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

N. 3. *a*) Comporre, nel termine di 18 ore consecutive, in stanza chiusa fornita di pianoforte, una fuga a 4 parti, per organo, preceduta da un preludio. Il tema della fuga verrà assegnato dalla Commissione.

b) Comporre, nel termine di 6 ore, un breve mottetto ad una voce, con organo, su testo e tema musicale dati dalla Commissione.

N. 4. *a*) Dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

b) Dare lezione a due allievi scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo un'ora prima dell'esame.

N. 5. Analizzare una melodia gregoriana, accennarla con la voce, accompagnarla facendola precedere e seguire da un preludio ed un postludio fugati in tonalità gregoriana. I temi del preludio e del postludio saranno assegnati dalla Commissione.

N. 6. *a*) Improvvisare un preludio, su tema dato dalla Commissione.

b) Leggere a prima vista una partitura a 4 voci sole, nelle chiavi originali (S.C.T.B.).

c) Trasportare, non oltre un tono sopra e sotto, un facile brano assegnato dalla Commissione.

N. 7. Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura organistica, accennando sullo strumento i temi principali delle opere più importanti;

b) il modo di registrare in perfetto stile le musiche delle varie epoche;

c) le opere didattiche più note;

d) la storia, la costruzione e il funzionamento dell'organo.

Fare l'analisi di un pezzo d'insieme (per organo ed altri strumenti, oppure per organi a voci) previo studio di due ore e delinearne l'esecuzione complessiva sul pianoforte.

A ciascun candidato saranno assegnati dieci voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1-*a*), 1-*b*), e 1-*c*), 1-*d*), 1-*e*), 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto-legge, 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1365)

Concorso al posto di insegnante di figura e ornato modellato nel Regio liceo artistico di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109,

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli al posto di professore di figura e ornato modellato (gruppo A, grado 10°) nel Regio liceo artistico di Palermo con l'annuo stipendio di L. 12.200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi di quanto dispongono i Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli devono comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 devono essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40. Detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che occupino un impiego civile quali dipendenti statali di ruolo, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile e al Gruppo universitario fascista per l'anno XV, rilasciato dal segretario federale;

d) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o di ciascuno dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra o legionari fiumani, e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare. Il documento deve essere integrato dalla dichiarazione attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati e vidimati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) devono inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i 30 giorni successivi.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*). Essi devono invece produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Sono inoltre dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *b*) gli italiani non regnicoli. Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi nell'anno XV E.F. per Regi istituti d'istruzione artistica.

I lavori devono essere spediti a parte, in imballaggio, franchi di porto e domicilio, al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione III - Roma. Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani o all'estero. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente, oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministero in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

(1366) *Il Ministro*: BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.